

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE PER ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA

NOTA: Il documento firmato è presente nell'archivio di sistema di OSGRU

Condizioni generali di contratto
Rev. 2 del 30/12/2025



OGGETTO: Condizioni Generali di contratto per affidamenti di servizi e forniture per Acquedotto Pugliese spa

Data: 30/12/2025

Direzione proponente	Firma	Note
DIRPR	<i>A. Paschetto</i>	

Atto verificato da	Firma	Note
OSGRU	<i>S. Andrisani</i>	Effettuate verifiche su:
Atto verificato da	Firma	Note
DICAM	<i>R. Candela</i>	Effettuate verifiche su:
Atto verificato da	Firma	Note
LEGLE	<i>P. Savino</i>	Effettuate verifiche su:
Atto verificato da	Firma	Note
DIRSA	<i>L. Rizzo</i>	Effettuate verifiche su:
Atto verificato da	Firma	Note
DIRRU	<i>P. Scrimieri</i>	Effettuate verifiche su:
Atto verificato da	Firma	Note
DIRGE	<i>F. Portincasa</i>	Effettuate verifiche su:



Approvato dal Presidente di Acquedotto Pugliese S.p.A.

Firma _____

Data 30/12/2025



Sommario

PREMESSE	7
Oggetto	7
CAPITOLO I	7
TITOLO I	7
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DISPOSIZIONI GENERALI	7
Articolo 1 Definizioni	7
Articolo 2 Aggiudicazione e stipulazione del contratto	8
Articolo 3 Difformità tra documenti contrattuali e criteri di interpretazione	8
Articolo 4 Domicilio digitale delle parti e comunicazioni	9
Articolo 5 Responsabilità verso terzi e assicurazione	9
Articolo 6 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza	9
Articolo 7 Prezzi contrattuali	10
Articolo 8 Modifiche dei contratti in corso di esecuzione del contratto	10
Articolo 9 Responsabilità per violazione diritti di brevetto, di marchio, di autore di privativa industriale	11
Articolo 10 Accesso ai locali della stazione appaltante	11
Articolo 11 Responsabilità e obblighi dell'affidatario per difetti di esecuzione	11
Articolo 12 Incameramento della cauzione	11
Articolo 13 Restituzione della cauzione	12
TITOLO II	12
SUBAPPALTO-SUBCONTRATTI-RISOLUZIONE-RECESSO - PENALI-GARANZIE	12
Articolo 14 Subappalto	12
Articolo 15 Subcontratti	12
Articolo 16 Tracciabilità dei flussi e clausola di risoluzione espressa	13
Articolo 17 Risoluzione del contratto e recesso	13
Articolo 18 Recesso	14
Articolo 19 Monitoraggio e verifica di conformità delle prestazioni	14
Articolo 20 Esecuzione in danno dell’Affidatario	17
Articolo 21 Penali	18
TITOLO III	18
FATTURAZIONE E PAGAMENTI	18
Articolo 22 Fatturazioni e pagamenti	18



Articolo 23	Termini e modalità di pagamento	19
Articolo 24	Sospensione dei pagamenti.....	19
Articolo 25	Cessione dei crediti	19
Articolo 26	Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo	19
CAPITOLO II	20
DISPOSIZIONI APPLICABILI ESCLUSIVAMENTE AI CONTRATTI DI AFFIDAMENTO DI FORNITURE	20
TITOLO I	20
TRASPORTO, CONSEGNA E FORNITURA	20
Articolo 27	Trasporto e consegna di beni	20
Articolo 28	Luogo di consegna	20
Articolo 29	Deposito fiduciario.....	20
Articolo 30	Termini contrattuali – Proroga	21
Articolo 31	Tolleranza sulla quantità dei materiali in caso di fornitura	21
Articolo 32	Condizionamento, imballaggi e protezioni speciali in caso di fornitura.....	21
Articolo 33	Requisiti dei materiali da fornire e delle prestazioni da realizzare.....	22
TITOLO II	22
LAVORAZIONI E VERIFICHE	22
Articolo 34	Accertamenti e verifiche durante le lavorazioni	22
Articolo 35	Spese relative alle verifiche e prove	23
Articolo 36	Accesso nei locali del Fornitore	23
TITOLO III	23
COLLAUDI	23
Articolo 37	Collaudo: finalità	23
Articolo 38	Collaudo eseguito dall'Acquedotto Pugliese S.p.A. per le forniture	24
Articolo 39	Collaudo effettuato dal Fornitore per le forniture	25
Articolo 40	Certificazioni di collaudo per le forniture	25
TITOLO IV	26
QUALITÀ DEI MATERIALI	26
Articolo 41	Garanzie del materiale e sua durata	26
Articolo 42	Materiali difettosi	27
Articolo 43	Spese per la restituzione dei materiali difettosi, per la loro sostituzione o riparazione. 27	27
CAPITOLO III	27



DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI INFORMATICI	27
Articolo 44 Acquisizione di servizi per lo sviluppo e la manutenzione di app, di portali e applicazioni web, di supporto specialistico e di servizi per la conduzione applicativa	27
Articolo 45 Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d'uso	28
Articolo 46 Oneri a carico dell'affidatario	29
Articolo 47 Prodotti e servizi che prevedono l'utilizzo del Cloud	29
Articolo 48 Exit strategy (I)	29
Articolo 49 Exit strategy (II)	30
Articolo 50 Team di progetto	30
Articolo 51 Accordo di riservatezza	30
CAPITOLO IV	31
DISPOSIZIONI FINALI	31
Articolo 52 Adempimenti in materia di d.lgs. n. 231/2001 ed impegno al rispetto del Codice Etico e di Comportamento e del "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	31
Articolo 53 Antiriciclaggio	32
Articolo 54 Pantouflage – Revolving Doors	32
Articolo 55 Riservatezza	33
Articolo 56 Spese di contratto	33
Articolo 57 Foro competente	33
Articolo 58 Trattamento dei dati personali dei partecipanti alla procedura di affidamento	34
Articolo 59 Trattamento dei dati personali nell'esecuzione del contratto	35
Articolo 60 Rinvio	35



PREMESSE

Oggetto

Salvo quanto previsto nel capitolato speciale d'affidamento e nelle disposizioni di settore, le presenti Condizioni Generali di contratto disciplinano le forniture intese ad approvvigionare l'Acquedotto Pugliese S.p.A.:

- di materiale, macchinari e meccanismi in genere per impianti fissi e mobili;
- di parti e ricambi per i materiali, macchinari e meccanismi anzidetti, nonché di oggetti di arredamento, materiali da lavoro, materie di consumo ed altro, escluso i materiali per costruzioni murarie di qualunque natura e specie, nonché le forniture che richiedono il montaggio in opera dei materiali ordinati;
- di sistemi hardware e software.

Le presenti condizioni, ove non diversamente previsto e in quanto compatibili, si applicano anche ai contratti di affidamento di servizi.

CAPITOLO I

TITOLO I

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Definizioni

Ai fini del presente documento si intende per:

1. stazione appaltante: la società AQP S.p.A. che commissiona le forniture o i servizi;
2. Affidatario: il soggetto incaricato di eseguire le forniture o i servizi;
3. direttore dell'esecuzione del contratto: il soggetto che svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto
4. contratto: il contratto di affidamento, predisposto nella forma della scrittura privata, che disciplina i rapporti tra stazione appaltante e Affidatario;
5. ordine di acquisto: il documento di accettazione dell'offerta, spedito tramite PEC all'Affidatario, che, in mancanza di un contratto predisposto nella forma della scrittura privata, ha valenza contrattuale a tutti gli effetti di legge secondo l'uso del commercio consistente nello scambio di lettere;
6. condizioni generali di contratto: le clausole riportate nel presente documento che disciplinano il rapporto contrattuale tra la stazione appaltante e l'Affidatario;
7. condizioni particolari di contratto: le clausole eventualmente predisposte dalla stazione appaltante e riportate nell'ordine di acquisto o nel contratto che derogano e/o integrano le condizioni generali di contratto;
8. condizioni contrattuali: tutte le condizioni riportate nelle presenti condizioni generali di contratto, nelle condizioni particolari di contratto e nei documenti a questi allegati;
9. capitolato speciale di appalto/disciplinare tecnico: il documento che contiene la descrizione delle



- forniture o dei servizi e delle modalità di esecuzione degli stessi;
10. documenti ed elaborati di progetto: i documenti e gli elaborati che costituiscono il progetto;
 11. unità di collaudo: l'ufficio dell'Acquedotto Pugliese S.p.A. che si occupa della sorveglianza e verifica delle lavorazioni della fornitura nonché del collaudo del materiale;
 12. personale incaricato: personale in servizio e chiunque altro, esperto o tecnico nominato di Acquedotto Pugliese S.p.A.;
 13. ACN: dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale;
 14. DEC: direttore di esecuzione del contratto;
 15. CSP: Cloud Service Provider.

Articolo 2 Aggiudicazione e stipulazione del contratto

Divenuta efficace l'aggiudicazione o disposta la decisione di affidamento diretto, si procede alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (d'ora in poi Codice dei contratti pubblici) e in conformità a quanto previsto nel Regolamento Affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria - settori speciali di AQP e le disposizioni interne.

In particolare, il contratto è stipulato mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

Articolo 3 Difformità tra documenti contrattuali e criteri di interpretazione

L'affidamento è disciplinato dalle presenti condizioni generali di contratto, salva diversa disposizione contenuta nell'ordine di acquisto o nel contratto e negli eventuali documenti allegati agli stessi. In caso di difformità, prevalgono le diverse disposizioni contenute nelle condizioni particolari di contratto.

Qualsiasi riferimento all'ordine di acquisto o al contratto si intende formulato anche ai documenti a essi allegati.

Le rubriche degli articoli hanno la sola funzione di agevolare la consultazione del presente documento e non possono essere utilizzate ai fini dell'interpretazione del contenuto delle condizioni ivi riportate.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni contrattuali, si applicano le vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili al singolo affidamento, il Codice dei Contratti Pubblici, il codice civile e le altre eventuali disposizioni di natura tecnica.

Le condizioni riportate nel presente documento si intenderanno sostituite, modificate o abrogate automaticamente da eventuali sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari difformi.

Qualunque modifica delle condizioni contrattuali, riferite a ciascun affidamento, dovrà essere concordata tra le parti.



Articolo 4 Domicilio digitale delle parti e comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra le parti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05, salvo diversa indicazione di domicilio digitale fornita in sede di iscrizione all'albo. Per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici dovrà eleggere e comunicare un proprio domicilio digitale.

Articolo 5 Responsabilità verso terzi e assicurazione

L'Affidatario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi, compresa la stazione appaltante, in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni e delle attività connesse, sollevando e manlevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'Affidatario assumerà a proprio carico il risarcimento di tutti i danni imputabili a responsabilità propria e/o delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge, qualora detti danni non rientrino nella copertura richiesta per il singolo affidamento o siano parzialmente risarciti a causa di franchigie o altri scoperti e/o deficienze di copertura.

Articolo 6 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'Affidatario deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'Affidatario è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i propri dipendenti dalla vigente normativa. L'Affidatario è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subaffidamento nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 dell'art. 119 del Codice dei contratti pubblici.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi suddetti, la stazione appaltante effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Affidatario per l'esecuzione delle prestazioni.

L'Affidatario è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e territoriale in vigore per il settore di attività e per la zona dove sono eseguite le prestazioni, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, terzo e quarto periodo del Codice dei contratti pubblici., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Affidatario invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante pagherà direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate riferite alle prestazioni eseguite in relazione all'affidamento, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Affidatario in esecuzione del contratto.

L'Affidatario si obbliga al rispetto della normativa vigente in tema di immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, in particolare al rispetto di quanto contenuto nel D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, in materia di assunzione di personale straniero.

Per le prestazioni richieste l'Affidatario si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di



lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 119, comma 3, del Codice), nei limiti e alle condizioni previsti negli atti dello specifico affidamento.

È a carico del Affidatario l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone ad Acquedotto Pugliese e, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne Acquedotto Pugliese da qualsivoglia onere e responsabilità.

L'Affidatario si impegna a fornire, prima dell'inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione dell'affidamento (Responsabile del contratto) comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, all'Acquedotto Pugliese. Il Responsabile del contratto sarà l'interlocutore dell'Acquedotto Pugliese per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dall'Acquedotto Pugliese.

Articolo 7 Prezzi contrattuali

La revisione dei prezzi è ammessa ai sensi dell'art. 60 del Codice dei contratti pubblici.

La revisione avrà luogo su iniziativa dell'Acquedotto Pugliese S.p.A. quando la variazione dell'indice sintetico, calcolato in coerenza con la Sezione II dell'All. II.2bis del Codice dei contratti pubblici per gli affidamenti di lavori, ovvero la variazione dell'indice o del sistema ponderato di indici, calcolato in coerenza con la Sezione III del predetto allegato per gli affidamenti di servizi e forniture, supera, in aumento o diminuzione, rispettivamente la soglia del 3 per cento e la soglia del 5 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si verificasse una variazione del costo dell'opera o del costo del servizio/fornitura con caratteristiche e misura innanzi richiamate, la revisione dei prezzi per il riequilibrio contrattuale opera nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire di lavori e nella misura del 80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire di servizi e forniture.

I prezzi, in caso di forniture, salvo diversa prescrizione contrattuale, si intendono per materiali resi a destino franco da ogni spesa ed onere.

Articolo 8 Modifiche dei contratti in corso di esecuzione del contratto

L'Acquedotto Pugliese S.p.A. ha la facoltà di apportare, nel corso di esecuzione del contratto, un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del contratto stesso.

L'Affidatario è tenuto ad assoggettarsi a tali variazioni, alle condizioni e ai prezzi stabiliti in contratto, fino alla concorrenza del quinto dell'importo della prestazione

L'Acquedotto Pugliese S.p.A. ha la facoltà di apportare, nel corso di esecuzione del contratto, le modifiche ritenute necessarie nei limiti previsti dall'art. 120 "Modifiche dei contratti in corso di esecuzione" del Codice dei contratti pubblici.



L'Affidatario è tenuto ad adeguarsi alle richieste dell'Acquedotto Pugliese S.p.A. concordando un eventuale adeguamento del prezzo contrattuale commisurato ai maggiori o minori costi conseguenti alle modifiche contrattuali.

È fatto, comunque, divieto all'Affidatario di apportare modifiche di qualsiasi tipo senza il preventivo benestare scritto dell'Acquedotto Pugliese S.p.A.

Articolo 9 Responsabilità per violazione diritti di brevetto, di marchio, di autore di privativa industriale

L'Affidatario garantisce, in ogni tempo, la stazione appaltante contro ogni e qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno utilizzati ai fini dell'esecuzione dell'affidamento.

Articolo 10 Accesso ai locali della stazione appaltante

L'accesso dell'Affidatario e del suo personale ai locali della stazione appaltante o di altre sedi indicate dalla medesima potrà avvenire solo per l'esecuzione delle prestazioni affidate.

L'Affidatario dovrà munire tutto il personale impiegato nell'affidamento di tessera di riconoscimento. Sarà precluso l'accesso al personale che non sarà stato dotato di detta tessera.

Articolo 11 Responsabilità e obblighi dell'affidatario per difetti di esecuzione

Sono a carico dell'Affidatario tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione delle prestazioni affidate, nonché l'onere per il ripristino di opere o risarcimento dei danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata tardiva o mancata assunzione dei necessari adempimenti.

L'Affidatario deve rimuovere e ripristinare a sue cure e spese le opere che il DL/DEC accerta non eseguite a regola d'arte, senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze. Nelle more che l'Appaltatore ponga rimedio ai difetti e vizi riscontrati dal DL/DEC, lo stesso non procederà all'inserimento in contabilità del relativo corrispettivo.

Il risarcimento dei danni determinati dal mancato, tardivo o inadeguato adempimento agli obblighi contrattuali è a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

In tale periodo, la rimozione e il ripristino dovranno essere eseguite in modo tempestivo e, in ogni caso, sotto pena d'esecuzione d'ufficio, nei termini prescritti dal DL/DEC.

Potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio – fatte salve le riparazioni definitive da eseguire a regola d'arte – per avverse condizioni meteorologiche o altre cause di forza maggiore.

Articolo 12 Incameramento della cauzione

È in facoltà dell'Acquedotto Pugliese S.p.A. disporre, in tutto o in parte, della cauzione, qualora dovuta, per rivalersi di quanto sia loro dovuto dall'Affidatario e per inadempienze contrattuali e ciò senza bisogno di



diffida o procedimento giudiziario e senza pregiudizio di altre sanzioni ed azioni previste dalle presenti Condizioni Generali, dal contratto e da leggi.

L'Acquedotto Pugliese S.p.A. può anche disporre degli eventuali interessi maturati e non riscossi alla data dell'incameramento.

L'Acquedotto Pugliese S.p.A. può altresì, disporre della cauzione e dei relativi interessi per il recupero delle somme eventualmente pagate in più all'Affidatario e delle maggiori spese occorse in caso di esecuzione della prestazione da terzi.

Articolo 13 Restituzione della cauzione

La cauzione o la parte di essa non incamerata viene restituita dopo la scadenza del primo anno della garanzia di buon funzionamento, se questa è fissata in un periodo superiore ad un anno, oppure, in caso di periodo uguale od inferiore ad un anno, dopo la scadenza della garanzia stessa, salvo diversa disposizione.

Se il contratto prevede la restituzione della cauzione al termine della fornitura la restituzione stessa è effettuata dopo l'accettazione dell'ultima partita.

In ogni caso la cauzione non può essere restituita prima che siano state risolte le eventuali contestazioni in pendenza al momento dello svincolo

TITOLO II

SUBAPPALTO-SUBCONTRATTI-RISOLUZIONE-RECESSO - PENALI-GARANZIE

Articolo 14 Subappalto

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le prestazioni comprese nel contratto.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici, la cessione del contratto è nulla.

Previa autorizzazione della stazione appaltante, l'Affidatario potrà ricorrere al subappalto solamente nei casi e nei limiti indicati dalla stazione appaltante nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 119 del Codice dei contratti pubblici, qualora si sia avvalso di tale facoltà in sede di offerta.

L'Affidatario è obbligato a comunicare ogni eventuale variazione al subappalto.

L'operatore economico individuato come subappaltatore che effettivamente andrà a svolgere la prestazione rientrante all'interno dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 53, legge n. 190 del 2012 è tenuto a dichiarare l'iscrizione alle *white list* della Prefettura, mentre la stazione appaltante è obbligata ad accertare che l'impresa risulti iscritta.

Articolo 15 Subcontratti

L'Affidatario è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, anche ai fini applicativi dell'art. 15 della legge 11 novembre 2011, n. 180, prima che gli stessi abbiano esecuzione, copia di tutti i contratti stipulati con i subcontraenti che dovranno riportare, pena il divieto assoluto di esecuzione della prestazione e la sospensione dei pagamenti, la clausola con la quale gli stessi si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.



L'operatore economico individuato come subcontraente che effettivamente andrà a svolgere una prestazione rientrante all'interno dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 53, legge n. 190 del 2012 è tenuto a dichiarare l'iscrizione alle white list della prefettura, mentre la stazione appaltante è obbligata ad accertare che l'impresa risulti iscritta.

Per detti sub-contratti relativi alle forniture e servizi "individuati dall'art. 1, comma 53, della L. 6 novembre 2012, n.190", di qualunque importo, l'Affidatario è obbligato a far rispettare la clausola secondo la quale, in caso di esito interdittivo delle informative antimafia, il contratto si intende risolto di diritto.

I sub-contratti dovranno contenere la clausola di revisione prezzi.

Articolo 16 Tracciabilità dei flussi e clausola di risoluzione espressa

Tutti i pagamenti verranno effettuati ai sensi e agli effetti della legge 13 agosto 2010 n. 136; l'Affidatario è obbligato ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice civile, qualora l'Affidatario non ottemperasse alle prescrizioni ivi contenute, il contratto sarà risolto di diritto e della risoluzione verrà data comunicazione via PEC. L'effetto risolutivo si produrrà in conseguenza della ricezione di tale comunicazione.

Rimangono ferme le conseguenze della responsabilità per inadempimento imputabile all'Affidatario, e quindi il risarcimento del danno.

L'Affidatario è obbligato a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante della notizia dell'inadempimento dei propri subappaltatori e sub-contraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 17 Risoluzione del contratto e recesso

Il contratto si risolverà di diritto ex art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- perdita, da parte dell'Affidatario, dei requisiti per l'esecuzione dell'affidamento, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- inadempimento grave accertato alle norme sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- mancato rispetto degli adempimenti di cui alla legge 136/2010 e smi;
- nel caso le penali irrogate superino cumulativamente il 10% dell'importo dell'affidamento;
- inosservanza dei principi del Modello di Organizzazione e Gestione e Codice Etico adottati dalla stazione appaltante: nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi enunciati al successivo art. 22, riguardanti sia il Modello 231 sia il Codice Etico, la società avrà la facoltà di recedere dal contratto e, nei casi più gravi, di risolverlo, di diritto e con effetto immediato, fermo restando, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale, l'obbligo per la parte contraente di sostenere ogni danno e pregiudizio derivante dall'inadempimento, ivi compresa l'obbligazione di manlevare e tenere indenne AQP S.p.A. da qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento.



Oltre a quanto previsto dall'art. 122 e art. 10. All. II.14 del Codice dei contratti pubblici., il contratto sarà risolto di diritto con tutte le conseguenze previste dalla legge, nel caso in cui nei confronti dell'Affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94, comma 1, del Codice dei contratti pubblici..

La stazione appaltante avrà inoltre il diritto di risolvere il contratto nei casi di seguito indicati:

- a. inadempimento alle disposizioni del direttore dell'esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- b. manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- c. rallentamento delle prestazioni contrattuali, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione e il completamento delle prestazioni contrattuali nei termini previsti dal contratto;
- d. non rispondenza delle condizioni contrattuali.

Qualora si manifestasse uno dei casi sopra elencati, il direttore dell'esecuzione, prima di procedere alla risoluzione del contratto, provvederà alla contestazione degli addebiti all'Affidatario, assegnando a quest'ultimo un termine di 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Nel caso venissero valutate negativamente le controdeduzioni dell'Affidatario ovvero quest'ultimo omettesse di presentarle, la stazione appaltante dichiarerà risolto il contratto di affidamento.

Articolo 18 Recesso

La stazione appaltante potrà recedere dal contratto in qualunque momento, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali prende in consegna il servizio ed effettua la verifica della regolarità dello stesso. Nel caso di recesso verranno applicate le disposizioni di cui all'art. 123 e art. 11, All. II.14, del Codice dei contratti pubblici.

L'Affidatario rinuncia ora per allora a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Affidatario dovrà cessare le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla stazione appaltante.

Articolo 19 Monitoraggio e verifica di conformità delle prestazioni

Salvo quanto previsto nel Titolo III del Capitolo II, il direttore dell'esecuzione del contratto (art. 114 D.lgs. 36/2023 e Allegato II.14) impartirà all'Affidatario tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie per l'esecuzione delle prestazioni tramite ordini di servizio, che devono riportare sinteticamente, nella loro forma scritta, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine. L'Affidatario è tenuto a uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscriverne le proprie riserve.

Gli ordini di servizio devono avere forma scritta e l'esecutore deve restituire gli ordini firmati per avvenuta conoscenza, fatte salve eventuali contestazioni.

Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dell'affidamento, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni impartite.



In relazione alle specifiche tipologie di forniture e/o servizi affidati, le attività di controllo del direttore dell'esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili:

- la qualità e l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
- il rispetto dei tempi e delle modalità di esecuzione;
- il rispetto da parte dell'Affidatario degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 57 del Codice dei contratti pubblici.

Gli esiti del controllo risulteranno da apposito processo verbale.

Durante l'esecuzione dell'affidamento il direttore dell'esecuzione provvederà al controllo della spesa, attraverso la tenuta della contabilità, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.

L'Affidatario si obbliga a fornire al direttore dell'esecuzione, tutti i documenti necessari all'attività di monitoraggio della progressione delle prestazioni affidate a partire dalla data di avvio delle prestazioni.

In qualsiasi momento, anche senza preavviso, il direttore dell'esecuzione potrà effettuare ispezioni e controlli; l'Affidatario, a tal fine, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette ispezioni.

Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti o aspetti di non conformità, l'Affidatario dovrà provvedere a eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione.

Per le operazioni di verifica della regolare esecuzione AQP opererà in conformità all'art. 116 del Codice dei contratti pubblici.

I certificati di regolare esecuzione saranno redatti a firma del DEC, che provvederà anche alla verifica tecnico-contabile e all'esame di eventuali riserve dell'Affidatario per la proposta di risoluzione delle stesse.

Il Certificato di Regolare Esecuzione è emesso entro il termine di tre mesi dalla data di ultimazione dell'ordine di lavoro ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, la Regolare Esecuzione si intende tacitamente approvata.

Il certificato di verifica di conformità è emesso entro il termine di sei mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, il certificato di verifica di conformità si intende tacitamente approvato.

Nelle more dell'approvazione, da parte dell'organo competente della Stazione appaltante, del certificato di Regolare Esecuzione, l'Affidatario è tenuto alla garanzia per la difformità e i vizi dell'opera e dei servizi, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione della rata di saldo.

L'organo di verifica ovvero il Direttore dell'Esecuzione del Contratto qualora si proceda alla verifica della regolare esecuzione, deve comunicare in tempo utile all'Affidatario la data d'inizio delle operazioni di verifica di conformità o della verifica della regolare esecuzione, invitandolo ad intervenire.

Alle operazioni di verifica per la certificazione di regolare esecuzione intervengono: l'Affidatario o a suoi rappresentanti, il DEC nonché, ove occorra, altri dipendenti di AQP S.p.A. invitati dal DEC.

L'assenza dell'Affidatario o dei suoi rappresentanti alle operazioni di verifica della regolare esecuzione non ne inficerà sotto alcun profilo i risultati né le conseguenze.

La verifica della regolare esecuzione delle prestazioni è diretta ad accertare che le opere appaltate siano stati eseguiti a regola d'arte, in conformità al contratto e secondo le prescrizioni tecniche stabilite da AQP S.p.A.



La verifica della regolare esecuzione ha, inoltre, lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto non solo per dimensioni forma e quantità, ma anche per la qualità dei materiali eventualmente forniti dall’Affidatario. La verifica di regolare esecuzione comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

Nel corso della verifica della regolare esecuzione:

- a. Verrà eseguito il controllo tecnico amministrativo per determinare:
 - se i dati risultanti dai conti e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, anche per quanto attiene alla qualità dei materiali eventualmente forniti dall’Affidatario e delle provviste;
 - se il compenso determinato nella liquidazione alla fine dell’esecuzione delle prestazioni è conforme al contratto;
 - se le verifiche/prove tecniche sono state eseguite ed hanno dato esito positivo;
- b. Verranno esaminate le riserve formulate dall’Affidatario.

Devono essere sottoposti alla verifica tutti i documenti tecnici, contabili o giustificativi prescritti dal contratto o comunque richiesti dal Collaudatore o dal DEC per l’adempimento del suo mandato.

Delle operazioni di verifica di regolare esecuzione si compila ove necessario processo verbale che deve enunciare:

- a. la/e postazione/i e la/e località;
- b. le prestazioni affidate con lo specifico OdL, la data e l’importo delle prestazioni a corpo e delle prestazioni a misura, e le eventuali variazioni ed aggiunte;
- c. la data del contratto e degli atti supplementari e integrativi;
- d. l’importo della spesa;
- e. le generalità dell’Affidatario;
- f. le date dei processi verbali di consegna e di ultimazione delle prestazioni;
- g. il tempo prescritto per l’esecuzione con l’indicazione delle eventuali proroghe e sospensioni; la data e l’importo della situazione finale;
- h. gli estremi di nomina del collaudatore o della commissione di collaudo;
- i. i giorni della visita di collaudo; le generalità degli intervenuti e di quelli che, sebbene invitati, non intervennero.

Nel processo verbale vengono descritte le operazioni eseguite e i risultati degli accertamenti esperiti.

Il processo verbale deve essere firmato dall’Affidatario o dal suo legale rappresentante nonché dal DEC e dalle altre persone eventualmente intervenute.

Il DEC pone a confronto i dati di fatto risultanti dal processo verbale della visita (o delle visite, quando prescritte) con quanto previsto dai documenti contabili, e redige apposita relazione contenente le deduzioni sull’osservanza delle prescrizioni contrattuali, esponendo:

- a. se le prestazioni eseguite siano o meno collaudabili o certificabili;
- b. sotto quali condizioni o limitazioni si possano collaudare o certificare;



- c. i provvedimenti da prendere quando non siano collaudabili o certificabili;
- d. le modificazioni da introdursi nel conto finale riferite alle prestazioni eseguite;
- e. la liquidazione delle penali e degli addebiti;
- f. le sue proposte in ordine ai reclami che siano stati presentati da terzi danneggiati; il credito liquido dell’Affidatario alla fine dei lavori e del servizio di ciascun anno.

In una relazione separata il DEC espone poi il proprio parere sulle riserve dell’Affidatario, che non siano state oggetto di composizione tra le parti.

Il certificato di regolare esecuzione è comunicato, per la sua accettazione, all’Affidatario, il quale deve firmarlo nel termine di 20 (venti) giorni.

All’atto della firma egli può aggiungere esclusivamente le riserve che siano direttamente dipendenti dalle risultanze del certificato di regolare esecuzione.

Se l’Affidatario non firma il certificato nel termine predetto o lo sottoscrive senza riserve, il certificato stesso e le sue risultanze si intendono come da lui definitivamente accettate.

Fermo restando quanto disposto in precedenza, il certificato di regolare esecuzione delle prestazioni, assume carattere definitivo con l’approvazione scritta del relativo certificato da parte dell’organo competente di AQP S.p.A.

L’approvazione scritta del citato organo competente di AQP S.p.A., equivale ad accettazione delle prestazioni; l’eventuale presa in consegna, totale o parziale, e l’eventuale messa in esercizio delle opere non costituisce accettazione delle stesse.

Dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione decorrono le garanzie previste dalle disposizioni di contratto e di legge rapportate a ciascun anno solare e riferite ai lavori eseguiti in ciascun anno.

In accordo con le disposizioni aziendali, per gli ordini di importo a consuntivo maggiore della soglia comunitaria, il Certificato di Regolare Esecuzione è sostituito dalla Verifica di Conformità a firma del RdP per la quale si adottano per quanto applicabili le stesse disposizioni previste per la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Articolo 20 Esecuzione in danno dell’Affidatario

In caso di inadempimento o di esecuzione non a regola d’arte anche solo di parte delle forniture o dei servizi o di grave ritardo accertato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’affidamento, la stazione appaltante si attiverà, per il tramite del Direttore dell’esecuzione, con apposito ordine di servizio, a segnalarlo all’Affidatario ordinando l’accelerazione dell’esecuzione delle prestazioni, nonché l’adozione di misure atte a eseguire le forniture o i servizi a regola d’arte.

Nell’ipotesi di persistenza della situazione segnalata, la stazione appaltante affiderà a terzi l’esecuzione di quanto necessario per dare compimento alle prestazioni richieste, avvalendosi di tutti i crediti maturati e maturandi dall’Affidatario in dipendenza del contratto. L’eccedenza delle spese per l’esecuzione in danno sarà a carico dell’Affidatario che dovrà immediatamente rifonderle, salvo il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno.



Articolo 21 Penali

Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni affidate rispetto al termine e alle modalità stabilite per la consegna verrà applicata nei confronti dell'Affidatario una penale di importo compreso compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'importo dell'affidamento da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo ex art. 126, comma 1 Codice dei contratti pubblici. salva la dimostrazione del maggior danno da parte della stazione appaltante e salva la risoluzione del contratto per colpa dell'Affidatario.

Qualora, non sia espressamente previsto in altra documentazione afferente lo specifico affidamento l'importo della penale, questo deve intendersi pari a 0,5 per mille dell'importo dell'affidamento.

Nel caso di prodotti e servizi informatici la medesima penale si applica per ogni giorno di ritardo rispetto allo specifico termine di installazione, configurazione e personalizzazione, fornitura di prodotti conformi, verifica di conformità.

Se non diversamente disciplinato, il ritardo della presa in carico dei malfunzionamenti del software/risoluzione dei malfunzionamenti/ripristino delle attività, Acquedotto Pugliese applicherà al Affidatario una penale pari allo 0,1% del corrispettivo per ogni ora lavorativa di ritardo fino al ripristino dell'operatività del software/applicativo e la completa risoluzione del malfunzionamento.

Nell'ipotesi in cui l'Affidatario non provveda, a proprie cure e spese, alla sostituzione delle apparecchiature malfunzionanti, con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, l'Acquedotto Pugliese applicherà una penale pari a € 1.000 per ogni macchina - e per ogni altra apparecchiatura funzionalmente collegata - malfunzionante e non sostituita, per ogni giorno lavorativo di fermo e/o malfunzionamento della/e macchina/e stessa/e.

L'ammontare della penale è trattenuto dalla stazione appaltante sui primi pagamenti spettanti al Affidatario dopo la contestazione dei ritardi.

TITOLO III

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Articolo 22 Fatturazioni e pagamenti

La fattura dovrà essere emessa solamente dopo la verifica positiva di conformità delle prestazioni eseguite.

L'Affidatario dovrà riportare nella fattura il codice CIG e, se presente, il codice CUP. L'omessa indicazione dei predetti codici comporterà l'impossibilità per la stazione appaltante di procedere al pagamento della fattura.

Il pagamento avverrà esclusivamente sul conto corrente dedicato dichiarato dall'Affidatario.

Il pagamento all'Affidatario è subordinato all'acquisizione del DURC dal quale risulti la correntezza contributiva nonché alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle esattoriali; detta verifica verrà effettuata secondo la normativa vigente al momento del pagamento.

Per i materiali lasciati temporaneamente in deposito fiduciario all'Affidatario, ai sensi dell'Articolo 29, l'Acquedotto Pugliese S.p.A., dopo che è stato redatto il prescritto verbale di constatazione del passaggio di proprietà e del deposito fiduciario, corrisponde un congruo acconto, la cui misura, nel silenzio del contratto è stabilita dall'Acquedotto Pugliese S.p.A. nel limite massimo dei nove decimi dell'importo dei materiali.



Le somme trattenute possono essere pagate dietro presentazione da parte dell’Affidatario di apposita cauzione qualora richiesta.

Articolo 23 Termini e modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo, salvo diversa disposizione contrattuale, è eseguito a novanta giorni dalla data di consegna a destino. Il pagamento si intende eseguito con l’emissione del relativo ordine da parte dell’Acquedotto Pugliese S.p.A. e resta comunque subordinato alla presentazione di regolare fattura.

Per i materiali lasciati temporaneamente in deposito fiduciario all’Affidatario, ai sensi dell’Articolo 29 il termine di pagamento decorre dalla data di verbale di constatazione del passaggio di proprietà e del deposito fiduciario.

In caso di ritardo imputabile all’Acquedotto Pugliese S.p.A., superiore a sessanta giorni, sono corrisposti a richiesta dell’Affidatario per la parte eccedente il citato termine, fino a sei mesi, gli interessi di mora calcolati su base giornaliera ed in modo semplice ad un tasso che è pari al tasso di riferimento applicato dalla banca centrale europea reso noto ogni 6 mesi dal Ministero dell’Economia e Finanze, mediante pubblicazione di un comunicato sulla Gazzetta Ufficiale maggiorato dell’8%, senza che sia necessaria la costituzione in mora. Il tasso di riferimento applicabile per il primo semestre dell’anno in cui devono essere versati gli interessi di mora è quello in vigore al primo gennaio dell’anno medesimo, per il secondo semestre è pari a quello in vigore al primo luglio dell’anno. (Ministero delle Infrastrutture e dello Sviluppo economico - circolare prot. N. 1293 del 3.01.2013). Con la previsione degli interessi moratori viene escluso ai sensi dell’articolo 1224 comma 2° del C.C., il risarcimento di ogni eventuale danno maggiore.

Articolo 24 Sospensione dei pagamenti

È in facoltà dell’Acquedotto Pugliese S.p.A. sospendere i pagamenti in pendenza di contestazione con l’Affidatario per inadempienze relative anche ad altri contratti senza che l’avente titolo possa opporre eccezioni o avanzare pretese al riguardo. La sospensione opera per importo corrispondente alle ragioni creditorie e fino a che sussista pregiudizio al loro soddisfacimento.

Articolo 25 Cessione dei crediti

La cessione dei crediti è ammessa nei limiti e con le modalità di cui al comma 12 dell’art. 120 e All. II.14 art. 6. del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 26 Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo

In conformità a quanto previsto dall’art. 125, comma 1 del Codice dei contratti pubblici., sul valore del contratto di affidamento è calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20%.

Per i contratti pluriennali di servizi e forniture l’importo dell’anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al



recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice dei contratti pubblici., con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante durante l'esecuzione ed a carico degli importi a maturarsi sulle rate di acconto. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'anticipazione non è integrata in caso di variante.

Restano escluse dall'anticipazione le fattispecie previste nell'art. 33 del Capo II dell'Allegato II.14 del Codice dei contratti pubblici.

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI APPLICABILI ESCLUSIVAMENTE AI CONTRATTI DI AFFIDAMENTO DI FORNITURE

TITOLO I

TRASPORTO, CONSEGNA E FORNITURA

Articolo 27 Trasporto e consegna di beni

Sono a carico esclusivo dell'Affidatario le spese di consegna, i rischi di perdite e di danni ai beni oggetto dell'affidamento derivanti dal trasporto, fino alla consegna nel luogo indicato dalla stazione appaltante nell'ordine di acquisto/contratto.

Il trasporto dei materiali, comunque effettuato, avviene ad esclusivo rischio e pericolo dell'Affidatario.

Le indicazioni di qualità, quantità e peso riportate sul documento di trasporto non hanno valore liberatorio, rimanendo a tale scopo probanti solo le risultanze degli accertamenti effettuati dall'Acquedotto Pugliese S.p.A.

In nessun caso, lo svincolo può costituire accettazione ai fini del trapasso di proprietà, restando questo subordinato alla consegna ed agli accertamenti necessari per l'accettazione del materiale.

Articolo 28 Luogo di consegna

La consegna deve avvenire a cura, rischio e spese dell'Affidatario nel magazzino, impianto o stabilimento destinatario indicato dall'Acquedotto Pugliese S.p.A., dove il materiale viene assoggettato a ricognizione con l'accertamento del peso e della quantità. Ai risultati di questi accertamenti, in aggiunta a quelli del collaudo, è condizionata l'accettazione del materiale.

Articolo 29 Deposito fiduciario

È in facoltà dell'Acquedotto Pugliese S.p.A. differire la consegna dei materiali collaudati con esito favorevole, senza che l'Affidatario possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, né per i primi sei mesi o per un periodo più ampio, eventualmente stabilito in contratto, il pagamento di spese di magazzino, essendo i relativi oneri compresi e compensati nel prezzo contrattuale. Con la richiesta di differimento della consegna, il materiale si intende passato in proprietà dell'Acquedotto Pugliese S.p.A. lasciato in deposito



fiduciario all’Affidatario. Ai fini del pagamento di tale materiale, viene redatto apposito verbale per far constare il passaggio di proprietà del materiale stesso all’Acquedotto Pugliese S.p.A. e il deposito fiduciario all’Affidatario.

Il passaggio di proprietà non libera l’Affidatario dagli adempimenti relativi alla consegna della fornitura, né lo solleva dagli altri obblighi derivanti dal contratto.

Il materiale lasciato in deposito fiduciario deve essere custodito separatamente da quanto appartiene all’Affidatario o a terzi e deve essere individuato per mezzo di scritte o cartelli portanti la dicitura “Proprietà Acquedotto Pugliese S.p.A.”. L’Affidatario risponde della buona conservazione dei materiali per l’intera durata del deposito fiduciario. In caso di avarie o di perdite derivanti da smarrimenti, furti, sottrazioni od altri eventi simili, l’Affidatario deve provvedere, a sua cura e spese, alle riparazioni necessarie per la rimessa in efficienza del materiale avariato ed alla sostituzione di quello mancante o non riparabile. Il contratto di fornitura può prevedere anche altri casi di responsabilità a carico dell’Affidatario.

Articolo 30 Termini contrattuali – Proroga

La prestazione deve essere effettuata nel rispetto dei termini stabiliti in contratto.

L’Affidatario, qualora per fatti e circostanze sopravvenuti, incontri difficoltà nell’adempimento della prestazione, tali da far prevedere ritardi, può chiedere all’Acquedotto Pugliese S.p.A. adeguata proroga, mediante domanda motivata. L’Acquedotto Pugliese S.p.A. può concedere la proroga da esso riconosciuta giustificata, in relazione alla gravità delle cause non imputabili all’Affidatario e all’interesse dell’Acquedotto Pugliese S.p.A. stesso alla prestazione.

Per proprie esigenze l’Acquedotto Pugliese S.p.A. può sospendere l’esecuzione del contratto fissando nuovi termini, essendo tale facoltà compresa e compensata nel prezzo contrattuale. La proroga dei termini e la sospensione dell’esecuzione del contratto esonera, nella sua durata, l’Affidatario dalle penali previste per il ritardo dell’adempimento.

Articolo 31 Tolleranza sulla quantità dei materiali in caso di fornitura

È in facoltà dell’Acquedotto Pugliese S.p.A. ammettere una tolleranza in più o in meno sulla quantità dei materiali fino al limite del 5%, salvo diversa percentuale stabilita in contratto e ferme restando tutte le condizioni contrattuali comprese le eventuali penali.

Articolo 32 Condizionamento, imballaggi e protezioni speciali in caso di fornitura

Il condizionamento, l’imballaggio e le eventuali protezioni speciali dei materiali da consegnare devono essere tali che, sia nelle operazioni di carico, scarico e trasporto, sia durante la sosta nei magazzini o negli impianti utilizzatori, ne consentano la manipolazione e lo stivaggio senza danni e l’efficace protezione dal deterioramento naturale.

Al condizionamento, all’imballaggio ed alle eventuali protezioni speciali provvede l’Affidatario sotto la sua piena responsabilità ed a sue spese.

Qualora le particolari caratteristiche o la natura dei materiali impongano l’osservanza di norme speciali di protezione, l’Affidatario deve richiamarlo mediante apposite etichette o con istruzioni scritte o con tempestive segnalazioni agli impianti destinatari.



L’Affidatario deve in ogni caso evitare l’impiego di sostanze protettive difficilmente asportabili o che impediscano un agevole manipolazione del materiale o che infine risultino nocive alle persone.

Gli imballaggi impiegati dall’Affidatario restano di proprietà dell’Acquedotto Pugliese S.p.A.

Articolo 33 Requisiti dei materiali da fornire e delle prestazioni da realizzare

Il materiale oggetto della fornitura deve servire all’uso per il quale viene approvvigionato e corrispondere alle condizioni previste dal contratto, alle prescrizioni tecniche ed ai disegni.

Qualora le prescrizioni tecniche regolanti la fornitura siano integrate da riferimenti a campioni per la specificazione di caratteristiche non definite nelle prescrizioni stesse, i materiali da fornire devono corrispondere anche ai requisiti di tali campioni.

Per tutto ciò che non fosse specificamente prescritto, l’Affidatario deve sempre attenersi alle migliori regole dell’arte, in modo da fornire quanto di più accurato si può produrre, sia per qualità di materiale, sia per modo di lavorazione.

L’Affidatario è tenuto ad effettuare, durante le lavorazioni, tutti i controlli e tutte le prove necessarie al fine del presente articolo, anche se non espressamente richiesti nell’ordinazione, e produrre, qualora ne faccia richiesta, la relativa documentazione.

TITOLO II

LAVORAZIONI E VERIFICHE

Articolo 34 Accertamenti e verifiche durante le lavorazioni

L’Acquedotto Pugliese S.p.A. può, in ogni fase del processo produttivo, fa sorvegliare da propri incaricati, presso gli stabilimenti dell’Affidatario, le lavorazioni inerenti all’allestimento della fornitura ed eseguire tutte le verifiche ritenute necessarie per accertare la rispondenza della procedura stessa alle prescrizioni contrattuali, o, in assenza di specifiche norme, alle buone regole dell’arte per ciò che riguarda sia le qualità dei materiali, sia la bontà delle lavorazioni.

L’Acquedotto Pugliese S.p.A. si riserva altresì la facoltà di controllare in qualunque momento l’idoneità delle procedure, dei mezzi e delle apparecchiature utilizzate dall’Affidatario per assicurare e certificare la qualità del prodotto.

L’Acquedotto Pugliese S.p.A. può eseguire o ripetere presso propri laboratori o laboratori diversi di proprio gradimento tutte le prove ritenute opportune.

La sorveglianza e le verifiche vengono effettuate nell’esclusivo interesse dell’Acquedotto Pugliese S.p.A. e quindi non sollevano l’Affidatario dalle responsabilità circa i requisiti dei materiali ai sensi dell’Articolo 33.

Qualora l’Acquedotto Pugliese S.p.A. non disponga la sospensione delle lavorazioni durante le verifiche, è in facoltà dell’Affidatario procedere ininterrottamente, a proprio rischio e pericolo nelle lavorazioni salvo poi uniformarsi ai risultati delle verifiche ovvero sospenderle in attesa di conoscerne l’esito.



Articolo 35 Spese relative alle verifiche e prove

Salvo diversa pattuizione in contratto, tutte le spese, comprese quelle di trasporto, per le verifiche ovunque eseguite sono a carico dell’Affidatario, ad eccezione di quelle per le verifiche prescritte dall’Acquedotto Pugliese S.p.A. presso propri impianti.

I materiali occorrenti per le prove distruttive sono a carico dell’Affidatario, ovunque le prove vengano effettuate.

Non rientrano tra le spese messe a carico dell’Affidatario quelle del personale dell’Acquedotto Pugliese S.p.A. incaricato della sorveglianza e dei collaudi, ad eccezione dei casi di rifiuto in sede di collaudo dell’intera partita.

Resta inteso che i laboratori esterni, presso i quali verranno eseguite le prove, saranno indicati da AQP.

Articolo 36 Accesso nei locali del Fornitore

Durante l’allestimento della fornitura, il personale dell’Acquedotto Pugliese S.p.A., incaricato della sorveglianza sulle lavorazioni e delle verifiche, ha libero accesso e circolazione in tutti i locali ove si svolgono le varie fasi del processo produttivo e nei magazzini e vi può svolgere tutte le attività richieste dal perfetto adempimento dei suoi compiti.

Il Fornitore è tenuto a mettere a disposizione del personale dell’Acquedotto Pugliese S.p.A. tutti i necessari mezzi di protezione antinfortunistica relativa alle lavorazioni in corso ed a renderlo edotto delle precauzioni da prendere durante la permanenza nello stabilimento.

TITOLO III

COLLAUDI

Articolo 37 Collaudo: finalità

Le prestazioni sono sottoposte al collaudo indipendentemente dai controlli e verifiche eseguiti durante le lavorazioni.

Il collaudo è costituito dal complesso di operazioni di verifica e di controllo delle prestazioni oggetto del contratto che si rendono necessarie al fine di accertare la piena conformità delle prestazioni stesse ai requisiti richiesti dall’Articolo 33 quindi la loro accettabilità.

Il collaudo può essere unico oppure possono essere eseguiti uno o più collaudi intermedi (“provvisori”), prima di quello finale (“definitivo”).

In caso di forniture, i collaudi intermedi hanno lo scopo di accertare che le singole parti della fornitura od anche il loro insieme rispondano ai particolari requisiti rientranti nell’ambito delle condizioni contrattuali.

Il collaudo definitivo tiene conto dei risultati dei collaudi provvisori senza tuttavia esserne condizionato.

I collaudi possono essere eseguiti, secondo quanto previsto nei contratti, dall’Acquedotto Pugliese S.p.A. o dall’Affidatario.



Articolo 38 Collaudo eseguito dall'Acquedotto Pugliese S.p.A. per le forniture

1. Richiesta di collaudo e presentazione dei materiali

Il collaudo può essere effettuato presso l'Affidatario, presso i Magazzini destinatari dell'Acquedotto Pugliese S.p.A., nel luogo d'impiego dei materiali o in altre località.

Quando il collaudo avviene presso l'Affidatario, questi deve chiederne per iscritto l'esecuzione all'Acquedotto Pugliese S.p.A., curando che la richiesta sia corredata di tutti gli elementi per individuare il materiale e la relativa ubicazione e che giunga a destino almeno otto giorni prima della data di approntamento al collaudo del materiale, salvo diverso termine previsto in contratto.

I materiali vanno devono essere presentati al collaudo raggruppati in modo che essi siano bene individuati e facilmente ispezionabili.

I materiali presentati al collaudo in unica soluzione nel rispetto dei modi e dei termini contrattuali; eventuali collaudi per parte della fornitura in anticipo rispetto ai tempi contrattuali saranno possibili solo se espressamente richiesti dall'Acquedotto Pugliese S.p.A.

Su ognuno dei campioni prelevati per l'esecuzione delle prove e delle analisi, deve essere applicata una marca d'identificazione indelebile ed inamovibile.

2. Esecuzione del collaudo

L'Acquedotto Pugliese S.p.A., salvo diversa prescrizione contrattuale inizia le operazioni di collaudo entro 30 giorni dalla data di approntamento o, nel caso che la richiesta di collaudo non sia pervenuta con l'anticipo precedentemente indicato, entro 23 giorni successivi a quello in cui sia giunta la richiesta stessa.

Ove il contratto non disponga diversamente si applicano ai collaudi le norme previste nel presente documento.

Per l'esecuzione del collaudo l'Affidatario deve sottoporre al personale incaricato dell'Acquedotto Pugliese S.p.A. tutto il materiale per il quale il collaudo è stato richiesto, restando inteso, salvo quanto disposto al successivo punto 3, che gli effetti di ogni collaudo restano limitati al materiale sottoposto al collaudo.

L'Acquedotto Pugliese S.p.A. può ritirare le provette, i campioni di analisi, nonché i pezzi sottoposti a prove distruttive; salvo diversa disposizione contrattuale, il valore del materiale o le spese di imballaggio e di trasporto dal luogo ove furono eseguite le prove fino a quello di consegna, sono comprese e compensate nel prezzo contrattuale.

3. Esiti del collaudo

I materiali collaudati con esito positivo sono individuati, ai fini dell'accettazione, con una marca indelebile apposta dagli incaricati dell'Acquedotto Pugliese S.p.A. su ogni pezzo, e se necessario o conveniente in relazione alle dimensioni o ad altre caratteristiche dei materiali, sul sigillo di chiusura di ogni imballaggio. I materiali sprovvisti di tale marca sono considerati come non collaudati.

I materiali collaudati non passano in proprietà dell'Acquedotto Pugliese S.p.A. se non quando essi siano stati anche consegnati ed accettati.

I materiali collaudati prima della consegna devono essere custoditi dal Affidatario a sua cura e sotto la sua responsabilità, senza diritto ad alcun compenso, e non possono essere da lui impiegati per l'esecuzione di contratti di fornitura diversi da quelli per i quali sono stati prodotti.

In caso di esito negativo del collaudo, ne viene data comunicazione scritta al Affidatario quando il collaudo sia stato eseguito fuori del suo stabilimento e senza la sua presenza.

L'Affidatario, ove ritenga che le deficienze riscontrate sul materiale non siano tali da pregiudicarne l'idoneità



all'uso, può avanzare all'Acquedotto Pugliese S.p.A. entro 15 giorni della data di comunicazione dell'esito negativo del collaudo, motivata proposta di accettazione condizionata e cioè subordinata ad una riduzione del prezzo, ad un prolungamento del periodo di garanzia, a particolari ulteriori lavorazioni, o ad altre facilitazioni per l'Acquedotto Pugliese S.p.A. Tale domanda, oltre a non pregiudicare l'ulteriore esito del provvedimento di rifiuto del materiale, non può in ogni caso costituire titolo per l'Affidatario di ottenere una dilazione dei termini contrattuali.

I materiali rifiutati non possano più essere ripresentati al collaudo.

Inoltre, i materiali rifiutati si considerano come non presentati e l'Affidatario è tenuto a sostituirli a sua cura e spese senza necessità di avvisi o di provvedimenti qualsiasi e senza pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni previste per l'eventuale mancato rispetto dei termini contrattuali.

Qualora nel collaudo di una partita si verificasse uno scarto superiore al 20%, viene rifiutata l'intera partita. Il contratto può tuttavia stabilire una diversa percentuale o un diverso criterio di valutazione dello scarto.

L'occultamento di vizi o difetti di qualunque genere dà facoltà all'Acquedotto Pugliese S.p.A. di rifiutare l'intera partita del materiale sottoposto al collaudo anche se esso risulti, sotto gli altri aspetti, accettabile.

Non sono ammesse ripetizioni di prove.

L'Affidatario non potrà muovere eccezioni al risultato delle prove di collaudo, nemmeno invocando per analogia l'esito positivo di prove esperite in precedenti collaudi per altre partite.

In ogni caso l'Affidatario è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni dell'Acquedotto Pugliese S.p.A. senza sospendere o ritardare il regolare progresso della fornitura.

4 Spese di collaudo

Per le spese relative ai collaudi eseguiti dall'Acquedotto Pugliese S.p.A. si applicano le norme di cui all'Articolo 35.

Articolo 39 Collaudo effettuato dal Fornitore per le forniture

L'Acquedotto Pugliese S.p.A. può prevedere in contratto che le operazioni di collaudo vengano effettuate dal servizio qualificato del Fornitore, che è tenuto ad adottare le adeguate procedure di controllo e verifiche atte ad assicurare la necessaria qualità del prodotto.

Secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche di fornitura, il Fornitore è tenuto a seguire una specifica prassi di verifica, controllo e collaudo e a produrre la relativa certificazione di qualità al livello richiesto dalla diversa natura e importanza dei materiali da fornire.

Articolo 40 Certificazioni di collaudo per le forniture

Quando siano stati eseguiti, con esito favorevole, i controlli, analisi, prove e verifiche e tutte le altre prescrizioni previste in contratto, deve essere redatto, a cura degli incaricati al collaudo, un documento certificante l'esito positivo dello stesso in cui siano indicati tutti gli elementi e le indicazioni utili per la liquidazione amministrativa contabile della fornitura.

1 Collaudo eseguito dall'Acquedotto Pugliese S.p.A.

Quando il collaudo deve essere eseguito, secondo quanto previsto dal contratto, dall'Acquedotto Pugliese S.p.A. deve essere redatto un certificato di collaudo, sottoscritto anche dal Fornitore, ovvero nei casi previsti,



un certificato di regolare esecuzione.

2 *Collaudi eseguiti dal Fornitore*

Quando il collaudo deve essere eseguito dal Fornitore, questi è tenuto a produrre una o più delle seguenti documentazioni, secondo la disciplina prevista in contratto:

- a. **Certificato di conformità:** Documento che attesta che i prodotti forniti sono stati fabbricati in aderenza al programma di assicurazione della qualità concordato e verificato con l'Acquedotto Pugliese S.p.A. con un ente di qualificazione di gradimento dello stesso.
- b. **Certificato di collaudo:** Documento contenente i risultati di tutte le prove (chimiche, meccaniche, tecnologiche) prescritte in contratto ed effettuate dal Fornitore su saggi prelevati dai prodotti forniti. Detto certificato deve essere firmato esclusivamente dal Fornitore. Nel caso in cui l'Acquedotto Pugliese S.p.A., per particolari esigenze, si riserva la facoltà di presenziare alle prove, il certificato sarà sottoscritto, oltre che dal fornitore, anche dall'Acquedotto Pugliese S.p.A.
- c. **Attestato di conformità all'ordinazione:** Documento attestante che i prodotti forniti sono conformi a quanto concordato in contratto, senza l'indicazione di alcun risultato di controlli.

Sui materiali per i quali l'esecuzione del collaudo è demandata al fornitore, l'Acquedotto Pugliese S.p.A. può effettuare in qualunque momento controlli a campione.

TITOLO IV QUALITÀ DEI MATERIALI

Articolo 41 Garanzie del materiale e sua durata

I beni oggetto dell'affidamento dovranno avere le caratteristiche richieste dalla stazione appaltante.

Indipendentemente dagli accertamenti, verifiche e collaudi, l'Affidatario garantisce che i materiali forniti sono esenti da vizi e difetti che li rendano non conformi a quanto stabilito in contratto o inadeguati all'uso cui sono destinati che ne diminuiscano il valore. La verifica della conformità dei beni ricevuti da parte della stazione appaltante non esonererà, quindi, l'Affidatario da responsabilità per eventuali vizi e/o difetti non rilevabili al momento della verifica stessa.

La garanzia ha la durata di un anno dalla data della consegna dell'ultima partita, oppure dalla data del collaudo finale dell'ultima partita, quando questo avviene dopo la consegna.

La denuncia dei vizi e dei difetti deve essere effettuata entro sessanta giorni dall'avvenuto loro accertamento; l'Affidatario ha, dalla data del ricevimento della denuncia, otto giorni per eventuali verifiche e quindici giorni per eventuali eccezioni.

Il tempo compreso tra la data della denuncia e quella della consegna dei materiali riparati o allestiti in sostituzione è portata in aumento del periodo di garanzia.

Inoltre, salvo che il contratto disponga diversamente, l'Affidatario è tenuto a garantire il buon funzionamento del materiale per la durata di due anni, o periodo diverso stabilito in contratto, dalla data di consegna dell'ultima partita oppure dalla data del collaudo finale dell'ultima partita, quando questa avviene dopo la consegna. Si osservano le prescrizioni di cui ai commi 3° e 4°.

L'Affidatario è obbligato a intervenire, a sue esclusive cure e spese, per la risoluzione di eventuali mal funzionamenti che dovessero verificarsi nel periodo di garanzia legale.



Articolo 42 Materiali difettosi

In relazione alla natura ed all'entità dei vizi e difetti, l'Acquedotto Pugliese S.p.A. può procedere all'applicazione

di congrue riduzioni di prezzi oppure alla restituzione dei materiali per la sostituzione o la riparazione.

In caso di urgenza, l'Acquedotto Pugliese S.p.A. si riserva la facoltà di provvedere alla riparazione dei materiali difettosi o alla confezione di nuovi in loro sostituzione presso i loro impianti.

Se i materiali difettosi sono stati montati in opera dal Affidatario, questi deve provvedere anche al loro smontaggio ed al ricollocamento in opera dei materiali allestiti in sostituzione o riparati entro i termini che gli vengono fissati dall'Acquedotto Pugliese S.p.A.

In caso di ritardata o mancata consegna ed eventuale montaggio in opera, sono applicabili le penali e le altre disposizioni previste in caso di inadempienza.

Restano salve, in ogni caso, la risoluzione del contratto con gli effetti di cui all'art.1493 del c.c. e le altre sanzioni previste dal presente documento.

Articolo 43 Spese per la restituzione dei materiali difettosi, per la loro sostituzione o riparazione.

Sono carico dell'Affidatario le spese occorrenti per restituzione dei materiali difettosi, per la loro sostituzione o per la loro riparazione, comprese quelle relative ad eventuali lavori di smontaggio e montaggio in opera ed all'eventuale trasporto dei materiali.

Se l'Affidatario ha studiato il progetto dei materiali forniti o di parte di essi, sono a suo carico anche le spese occorrenti per eventuali modifiche da apportare ai materiali stessi per renderli efficienti in relazione all'uso previsto in contratto.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI INFORMATICI

Articolo 44 Acquisizione di servizi per lo sviluppo e la manutenzione di app, di portali e applicazioni web, di supporto specialistico e di servizi per la conduzione applicativa

Acquedotto Pugliese acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Affidatario in esecuzione dell'affidamento (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e *più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno*), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Affidatario o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto, senza bisogno di ulteriori formalità, e quest'ultimo ne potrà disporre liberamente e senza alcun vincolo fermo restando il diritto del Contraente ad esserne riconosciuto autore.

Restano esclusi dalla titolarità di Acquedotto Pugliese tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.



Articolo 45 Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d'uso

Acquedotto Pugliese acquisisce la piena proprietà delle apparecchiature a partire dalla “Data di Accettazione della Fornitura”, in seguito alla verifica di conformità: prima di tale data tutti i rischi relativi alle apparecchiature saranno a carico del Affidatario anche nell’ipotesi di detenzione della stessa da parte di Acquedotto Pugliese.

L’Affidatario garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inadatti, anche solo parzialmente, all’uso cui sono destinati.

Le licenze d’uso dei prodotti software sono concesse ad Acquedotto Pugliese con possibilità di trasferimento della titolarità delle licenze d’uso dei programmi informatici acquisiti ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 19 dicembre 2003; Acquedotto Pugliese sarà titolare a partire dalla “Data di accettazione della fornitura”; prima di tale data tutti i rischi saranno a carico del Affidatario anche nell’ipotesi di detenzione dello stesso da parte di Acquedotto Pugliese.

L’Affidatario garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico, e nei relativi manuali d’uso. L’Affidatario garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.

L’Affidatario si obbliga a eseguire le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e contenute nel Capitolato Tecnico;

Ultimate le operazioni di installazione, attivazione e configurazione, l’Acquedotto Pugliese produrrà il “Verbale di fine installazione”, o altro documento equipollente, recante le seguenti indicazioni: tipo, modello e numero seriale delle apparecchiature hardware installate, sistema operativo, part number e modalità di licensing dei prodotti software installati, nonché la dichiarazione di rispondenza dei prodotti forniti alle specifiche di cui al Capitolato tecnico e le articolazioni delle prove proposte per la Verifica di conformità.

Entro il termine di 30 giorni solari decorrente dalla data del “Verbale di fine installazione” relativo a ciascun ordinativo di fornitura, le componenti hardware e software, saranno sottoposte a Verifica di conformità da parte dell’Acquedotto Pugliese al fine di riscontrare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi Allegati.

La verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte e, pertanto, l’oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.

Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l’Affidatario dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dall’ Acquedotto Pugliese in sede di verbale verifica di conformità, fatto salvo quanto previsto nei prescritti livelli di servizio. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l’applicazione delle penali. Tutti gli oneri che l’Acquedotto Pugliese dovrà sostenere saranno posti a carico dell’Affidatario.



Articolo 46 Oneri a carico dell'affidatario

Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri già previsti dal Capitolato tecnico, dalla Lettera di Invito all'Offerta e dall'offerta Tecnica accettata, oltre a quelli a lui imposti dalla Legge, nonché tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

L'Affidatario si impegna a prevenire e circoscrivere attacchi alla sicurezza fisica e logica degli apparati deputati all'erogazione dei servizi oggetto del presente Contratto sia presso i locali di proprietà che presso quelli di Acquedotto Pugliese. In particolare, il sistema di sicurezza dovrà amministrare il diritto di accesso ai dati ed ai servizi, in modo da verificare il diritto e la validità di ogni tentativo di accesso e stabilire l'identità dell'utente. L'Affidatario si impegna inoltre a gestire e mantenere registrazioni relative agli accessi, adottare misure per l'integrità dei dati e prevedere procedure per la rilevazione di attacchi sistematici.

L'Affidatario si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni beneficiarie nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Affidatario verificare preventivamente tali procedure.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme, resteranno ad esclusivo carico dell'Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Affidatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Stazione Appaltante.

Articolo 47 Prodotti e servizi che prevedono l'utilizzo del Cloud

Per i prodotti e i servizi che prevedono l'utilizzo del cloud, Acquedotto Pugliese verifica il possesso del livello di qualificazione del servizio cloud richiesto.

Si applica quanto previsto dal decreto direttoriale n. 29 del 2 gennaio 2023 e della precedente determina n. 307 del 18 gennaio 2022 dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e pertanto il livello di qualificazione richiesto dovrà essere Qualificazione Cloud livello 1 o 2 o 3 (QC1, QC2, QC3).

Il livello di qualificazione previsto per l'erogazione oggetto del presente contratto dovrà essere mantenuto per tutta la durata contrattuale.

Qualora, in corso di esecuzione contrattuale, per esigenze imprevedibili e sopravvenute, dovesse verificarsi, in tutto o in parte, una modifica nella classificazione dei dati trattati che renda necessario il possesso di un livello di qualificazione del servizio Cloud oggetto del contratto superiore a quello richiesto ai fini della stipula, fermo il diritto di Acquedotto Pugliese di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023, quest'ultima ha comunque facoltà di proseguire il rapporto contrattuale ove ne ricorrano i presupposti, avviando l'iter per il conseguimento del livello superiore di qualificazione.

Articolo 48 Exit strategy (I)

Al termine della durata contrattuale, per un periodo pari a 30 giorni, altrimenti detto grace period, l'Affidatario si obbliga, senza oneri aggiuntivi, a mettere a disposizione di Acquedotto Pugliese i dati dell'attività svolta.

Preliminarmente alla fase di Exit strategy, l'Affidatario si obbliga a esportare i dati in un formato che andrà stabilito in accordo con Acquedotto Pugliese e, comunque, idoneo a consentire il ricaricamento dei dati su infrastrutture individuate dalla stessa.



Articolo 49 Exit strategy (II)

Negli ultimi 6 mesi di validità del Contratto, o nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, l'Affidatario deve fornire al personale di Acquedotto Pugliese, ovvero a terzi designati, il trasferimento del knowhow sulle attività condotte, al fine di rendere l'eventuale prosecuzione delle attività quanto più efficace possibile. Tale periodo di trasferimento del know-how è organizzato secondo le modalità concordate con Acquedotto Pugliese, anche sulla base di eventuali proposte contenute nell'Offerta tecnica.

Pertanto, su richiesta, l'Affidatario si impegna:

- a) a trasferire il know-how necessario alla presa in carico della soluzione;
- b) a facilitare il subentro nell'erogazione dei servizi, da parte di un nuovo soggetto, anche attraverso la disponibilità a consentire a tale soggetto di eseguire attività operative, nei limiti e nelle modalità indicati da Acquedotto Pugliese.

Le attività di trasferimento del know-how si intendono comprese nel corrispettivo dei servizi, ovvero riconoscendo al Affidatario stesso un effort aggiuntivo, fermo restando il corrispettivo massimo complessivo indicato nel Contratto.

Articolo 50 Team di progetto

Il Contraente, per l'esecuzione dell'oggetto del Contratto, deve avvalersi di personale adeguatamente qualificato e/o specializzato con il quale intrattiene un rapporto di lavoro e/o di collaborazione diretto, nel rispetto della normativa vigente. Il Contraente è comunque ritenuto l'unico responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni.

Il team di progetto così individuato dovrà rimanere invariato per tutta la durata del Contratto. Eventuali variazioni al team di progetto saranno possibili solo in caso di forza maggiore e/o di preventivo accordo tra le Parti. La nuova risorsa dovrà comunque essere di analogo livello professionale e grado di esperienza, rispetto alla risorsa sostituita. Ove l'oggetto del Contratto lo richieda, il Contraente garantirà altresì un periodo di almeno tre settimane per il passaggio delle consegne. Ogni attività di formazione e/o allineamento per la risorsa subentrante sarà a carico del Contraente e non dovrà comportare oneri di alcun tipo per Acquedotto Pugliese.

Acquedotto Pugliese si riserva la facoltà di chiedere al Contraente, con motivata comunicazione, la sostituzione del personale qualora quest'ultimo non consenta il corretto svolgimento delle attività oggetto del Contratto.

Articolo 51 Accordo di riservatezza

L'Affidatario ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto.

L'obbligo di cui al precedente periodo si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli



obblighi di riservatezza di cui al primo periodo e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

L'Affidatario dovrà richiedere per iscritto ad Acquedotto Pugliese l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione da Acquedotto Pugliese, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati da AQP costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.

L'Affidatario garantisce, in ogni caso, che i prodotti software utilizzati nell'ambito del contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.

L'Affidatario è obbligato a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti della di AQP alle verifiche che la stessa riterrà opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.

In caso di inadempimento dell'Affidatario alle obbligazioni di cui ai precedenti periodo e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie richieste per la prestazione affidata, ferma restando la facoltà dell'Acquedotto Pugliese di risolvere il presente contratto, l'Affidatario è obbligato al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

CAPITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 52 Adempimenti in materia di d.lgs. n. 231/2001 ed impegno al rispetto del Codice Etico e di Comportamento e del “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

La stazione appaltante ha adottato il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche “Modello 231”) ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 (di seguito anche “Decreto”) ed ha nominato il proprio Organismo di Vigilanza ex D.lgs. n. 231/2001 (nel seguito anche “OdV”). La documentazione è disponibile sul sito istituzionale della Società all'indirizzo www.aqp.it - sezione “Società Trasparente”.

La stazione appaltante nell'esercizio delle proprie attività si impegna a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori atti o comportamenti in contrasto con le prescrizioni previste dal proprio Modello 231 e dal proprio Codice Etico e di Comportamento ovvero atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni previste dal D.lgs. n. 231/2001.

A tal riguardo, l'Affidatario dichiara di non essere sino ad ora mai incorso nella commissione di uno dei reati contemplati nel Decreto e si impegna ad informare immediatamente AQP nel caso di coinvolgimento in uno dei suddetti illeciti. Inoltre, l'Affidatario si impegna:

- ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto nel rispetto delle regole, procedure e principi, per quanto applicabili, contenute nel Modello 231 adottato da AQP, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di aver conosciuto mediante consultazione;
- in ogni caso, a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso) e ad operare nel rispetto delle norme e dei principi dello stesso.



La violazione di detto impegno comporterà un inadempimento grave degli obblighi contrattuali e legittimerà AQP a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal decreto.

L'Affidatario, pertanto, per sé e per i propri aventi causa, a qualsiasi titolo, si impegna a:

- non porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato ex D.lgs. n. 231/2001;
- non porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato ex D.lgs. n. 231/2001, possano potenzialmente diventare tali;
- non porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti di AQP in relazione a quanto previsto dalle predette ipotesi di reato;
- comunicare immediatamente a AQP qualsiasi situazione di conflitto di interessi in relazione alle predette ipotesi di reato, in cui lo stesso Affidatario sia venuto a trovarsi per effetto del rapporto contrattuale.

L'Affidatario si impegna ad ottemperare tempestivamente, senza alcun indugio, alle eventuali richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte della Società e dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001 della stessa.

Articolo 53 Antiriciclaggio

La stazione appaltante dichiara di osservare i principi generali di cui al D.lgs. n. 21 novembre 2007, n. 231, per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

L'Affidatario è obbligato a conoscere la vigente normativa in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo di cui al D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

L'Affidatario non deve aver riportato condanne o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. o non deve essere stato coinvolto in procedimenti in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo. Si obbliga, altresì, a comunicare immediatamente ogni mutamento sopravvenuto e riferito a quanto dichiarato.

Qualora in vigenza del rapporto contrattuale, l'Affidatario dovesse trovarsi coinvolto in procedimenti in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo deve darne immediata notizia alla stazione appaltante. In ogni caso, la stazione appaltante ha diritto di risolvere il contratto, fermo il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 54 Pantouflage – Revolving Doors

L'Affidatario è informato che, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.lgs. 165/2001, i dipendenti di AQP S.p.A. che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso l'Affidatario stesso. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto al Affidatario che li ha conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati a essi riferiti.



Articolo 55 Riservatezza

L'Affidatario si impegna a mantenere riservate le "informazioni confidenziali" che eventualmente gli verranno fornite nel corso dell'esecuzione dell'affidamento.

Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Affidatario nell'esecuzione del contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte di Acquedotto Pugliese.

In particolare, l'Affidatario si impegna:

- a considerare strettamente riservati e, pertanto, a non divulgare e/o comunque a non rendere noti a terzi i Dati Personali e/o informazioni fornite in relazione all'attività svolta per conto di AQP e relativi ai clienti e all'attività di AQP (intendendosi per "terzi" tutti i soggetti diversi dagli amministratori, dipendenti, collaboratori o consulenti di AQP) a cui lo stesso Affidatario potrà accedere nella misura in cui ciò sia necessario al fine di consentirgli di svolgere i Servizi e le attività affidategli;
- a non diffondere o effettuare alcun annuncio e/o comunicazione al pubblico o a terzi riguardo ai Dati Personali, alle informazioni e alle eventuali applicazioni di cui l'Affidatario verrà a conoscenza.

A tal proposito, le Parti danno atto di aver stipulato uno specifico accordo di riservatezza, alla cui osservanza saranno tenuti anche gli eventuali subappaltatori e subfornitori del Affidatario.

Qualora la comunicazione e/o diffusione presso terzi di materiale, Dati Personali o di informazioni ritenute riservate (e acquisite durante lo svolgimento dei Servizi) sia stato causato da atti o fatti imputabili al Affidatario, quest'ultimo sarà tenuto a risarcire ad AQP tutti gli eventuali danni connessi alla violazione dell'obbligo della presente clausola di riservatezza, ivi incluse le sanzioni eventualmente comminate ai sensi della normativa italiana ed europea sul trattamento dei dati personali.

Il vincolo di riservatezza continuerà ad avere valore anche dopo la conclusione del contratto e comunque finché le informazioni riservate non diventino di pubblico dominio.

Le disposizioni del presente articolo si intendono applicabili anche ad eventuali subfornitori, così come disciplinato nell'atto di nomina a Responsabile del trattamento sottoscritto dal Affidatario.

L'Affidatario risponderà illimitatamente e incondizionatamente per le violazioni della presente condizione. L'Affidatario si obbliga a vietare espressamente ai propri dipendenti e/o collaboratori di formulare pubblicamente giudizi e/o dichiarazioni, anche attraverso interviste rese agli organi di informazione, che possano arrecare danno al prestigio della stazione appaltante e ad adottare nei confronti dei soggetti inadempienti le opportune iniziative, fatte salve quelle di competenza specifica della parte danneggiata.

Questo articolo rimarrà in vigore anche dopo la risoluzione o la scadenza del presente contratto.

Articolo 56 Spese di contratto

Tutte le spese del contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico del Affidatario.

Articolo 57 Foro competente

Per ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Bari. È esclusa la clausola arbitrale.



Articolo 58 Trattamento dei dati personali dei partecipanti alla procedura di affidamento

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, D.lgs.196/2003 e ss.mm.ii.), il Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione alle procedure di gara è Acquedotto Pugliese S.p.A.

I dati personali acquisiti saranno utilizzati dal Titolare per tutte le attività connesse alla partecipazione della presente procedura di gara, all'eventuale aggiudicazione dell'affidamento ed alla conseguente stipula del contratto, nel rispetto degli obblighi di legge ed in esecuzione di misure contrattuali o pre-contrattuali.

In particolare, ai fini dell'espletamento delle procedure di gara, dell'aggiudicazione dell'affidamento e della stipula del contratto, i dati trasmessi e/o acquisiti d'ufficio, relativi alle imprese concorrenti, loro ausiliarie e/o eventuali subappaltatori (compresi eventuali dati relativi a procedimenti in corso per l'applicazione di misure di prevenzione antimafia, a condanne penali o a reati in capo ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice dei contratti pubblici ed in capo ai soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011, ovvero ancora categorie particolari di dati come quelli relativi a qualifica, mansione, retribuzione e/o ulteriori informazioni riguardanti personale dipendente dell'Affidatario impiegati nell'esecuzione dell'affidamento) saranno trattati dal Titolare per valutare l'ammissibilità e congruità dell'offerta presentata, nonché la sussistenza dei requisiti di partecipazione.

Gli stessi dati saranno sottoposti ad esame e valutazione ai fini delle verifiche di legge preordinate all'adozione del provvedimento di aggiudicazione della gara, all'accertamento della condizione integrativa dell'efficacia dello stesso e alla stipula del contratto.

Al termine della procedura i dati saranno conservati nell'archivio della Stazione Appaltante (secondo la specifica normativa di settore che disciplina la conservazione dei documenti amministrativi) e ne sarà consentito l'accesso secondo le disposizioni vigenti in materia.

Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati personali non saranno comunicati a terzi se non in base a un obbligo di legge, ovvero nell'esecuzione di un eventuale incarico esterno a componente di Commissione giudicatrice, nonché a personale interno e soggetti terzi qualificati (ex art. 28 GDPR) nell'ambito di attività di audit.

Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati si rinvia all'informativa pubblica per esteso sul portale fornitori del sito www.aqp.it.

L'Affidatario partecipante è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante la partecipazione alle procedure e, successivamente, durante l'eventuale esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del GDPR.

Ai partecipanti (persone fisiche) sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erranei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della Protezione dei Dati all'indirizzo: dpo@aqp.it o compilando l'apposito form presente al seguente link: <https://www.aqp.it/privacycookie/tutela-dati>.

Si ricorda infine che si ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l'esercizio dei suindicati diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei propri dati personali (per maggiori informazioni consultare il sito web <https://www.garanteprivacy.it/>).



Articolo 59 Trattamento dei dati personali nell'esecuzione del contratto

Le Parti, ai sensi della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali (in particolare il Regolamento UE 2016/679 c.d. "GDPR" e D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.), dichiarano di procedere al trattamento dei dati personali comunicati per le finalità inerenti all'esecuzione del Contratto e all'adempimento degli obblighi legali e contrattuali dallo stesso derivanti.

L'Affidatario si impegna, nell'esecuzione di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei Dati Personali, ad agire in conformità con la Normativa in materia di protezione dei Dati Personali applicabile, osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni relative all'attività di AQP sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità e integrità dei Dati Personali trattati, atte a prevenire rischi di distruzione, perdita o alterazione, anche accidentale, di dati e documenti.

In particolare l'Affidatario:

- garantisce di manlevare e tenere indenne il Committente da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dal mancato rispetto di tale obbligo;
- conferma ed è in grado di dimostrare di aver messo in atto adeguate misure di sicurezza per proteggere i Dati Personali, ivi comprese le predette misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la protezione da qualsiasi trattamento non autorizzato o illegale nonché dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento, anche accidentale, dei Dati Personali.

Per quanto sopra evidenziato, in tutti i casi in cui il Contratto abbia ad oggetto o comunque preveda il trattamento di dati personali di cui AQP è Titolare, con separato atto che formerà parte del Contratto, l'Affidatario sarà nominato "Responsabile del Trattamento" dei dati (ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679). A tal proposito, l'Affidatario dichiara sin d'ora che osserverà con scrupolosa attenzione le istruzioni contenute nel relativo atto di designazione.

L'Affidatario è a conoscenza dell'obbligo di trattare in maniera sicura le informazioni relative all'attività istituzionali di AQP e delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal mancato rispetto di tale obbligo. In eventuali casi di violazione dei dati personali che possano mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono trattati dal Affidatario per conto di AQP (c.d. data breach), l'Affidatario si impegna ad osservare quanto prescritto nell'atto di nomina di Responsabile del Trattamento.

L'Affidatario non acquisirà nessun diritto o titolo sui Dati Personali di titolarità di AQP, si impegna a non comunicarli a terzi e a non diffonderli o trasferirli al di fuori del territorio dell'Unione Europea, salvo specifica autorizzazione da parte di AQP ed in base ai presupposti indicati nella nomina a Responsabile del Trattamento.

L'Affidatario si impegna ad assicurare che gli eventuali Dati Personali di titolarità di AQP in suo possesso siano restituiti a quest'ultimo ovvero, previa specifica istruzione e autorizzazione di AQP, distrutti rendendone ogni copia irrecuperabile, quando non più necessari per lo svolgimento dell'incarico oggetto del Contratto, fatti salvi gli eventuali obblighi di conservazione previsti da norme di legge o di regolamento.

Le disposizioni del presente articolo si intendono applicabili anche ad eventuali subfornitori, così come esplicitamente disciplinato nell'atto di nomina a Responsabile del Trattamento.

Questo articolo rimarrà in vigore anche dopo la risoluzione o la scadenza del Contratto.

Articolo 60 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti condizioni generali di contratto per servizi e forniture all'AQP S.p.A. si rinvia alle disposizioni del codice civile e quelle di settore applicabili.